



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°20

Del 16-07-2019

Oggetto: REVOCA DELL'ASSESSORE COMUNALE SIG. PIERFRANCESCO OLIVERI.

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Premesso che l'art. 46 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che "il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta" e che, per giurisprudenza consolidata, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed "intuitu personae";

Ravvisato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta;

Preso atto che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

Richiamato il proprio Decreto n. 6 del 05/02/2018 con il quale il Sig. Pierfrancesco Oliveri è stato nominato Assessore Comunale;

Dato atto che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, come confermato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa: "la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacchè le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio comunale" (Consiglio di Stato sezione V^a Sentenza 21 gennaio 2009 n. 280; Consiglio di Stato Sezione V^a Sentenza n. 209 del 2007 e Consiglio di Stato Sezione V^a Sentenza 4057 del 10/07/2012);

Considerato inoltre che sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale la revoca dell'incarico di assessore non riveste natura di atto sanzionatorio e, trattandosi di revoca di incarico fiduciario, la stessa può basarsi su ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al vertice politico, non essendo conseguentemente richiesta – così come per l'affidamento dell'incarico - alcuna particolare motivazione, venendo in rilievo valutazioni ampiamente e sostanzialmente discrezionali, e

quindi attinenti alla rilevanza di fattori non normativamente predeterminati, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali i rapporti con l'opposizione o i rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'Amministrazione, ovvero per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'Amministrazione e il singolo assessore, potendo le relative motivazioni fare rinvio anche a semplici ragioni di opportunità politica. Con la conseguenza che la sindacabilità di tale atto in sede di legittimità è limitata ai profili formali ed estrinseci, suscettibili di evidenziare l'arbitrarietà della decisione, in relazione all'ampia discrezionalità spettante al capo dell'Amministrazione locale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2004, n. 1042; 5 dicembre 2012 n. 6228; 23 febbraio 2012 n. 1053; TAR Lazio, Roma, 17 giugno 2009 n. 5732).

Precisato, dunque, che il presente provvedimento non implica nessun genere di valutazione sulle qualità personali o professionali dell'Assessore revocato né è da intendersi sanzionatorio, ma piuttosto è finalizzato a garantire la serena prosecuzione e rilancio del mandato amministrativo per il superiore interesse della comunità amministrata;

Visto l'art. 36 dello Statuto comunale,

per quanto sopra

DECRETA

- 1) **Revocare** dalla carica di Assessore Comunale il Sig. Pierfrancesco Oliveri nato a Catania il 28/08/1989, già nominato con Decreto Sindacale n. 06 del 05/02/2018.
- 2) **Riservarsi** di provvedere alla nomina di un nuovo assessore comunale con successivo e separato provvedimento;
- 3) **Dare atto** che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovo assessore, le attività politiche amministrative inerenti le deleghe conferite al Sig. Pierfrancesco Oliveri con precedenti decreti sindacali n. 53/2018 e n.5/2019 si intendono avocate dal Sindaco.

DISPONE

- 4) che il presente provvedimento venga notificato al Sig. Pierfrancesco Oliveri e comunicato al Consiglio comunale, entro sette giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 36 dello Statuto Comunale e che venga trasmesso al Prefetto di Enna, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore e all'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Autonomie Locali.
- 5) la pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento e dalla data della sua notifica è ammesso, nei termini di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Francesca Draia